

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

61.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

BARACETTI ed altri: Norme per il completamento della ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli (2738);

ERMELLI CUPELLI e TIRABOSCHI: Integrazione dell'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, riguardante provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone terremotate delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche (1446);

SANTUZ ed altri: Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 (3355);

PARIGI ed altri: Interventi a favore dei territori della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 (3435) 3

BOTTA GIUSEPPE, *Presidente* 3, 4

REBULLA LUCIANO, *Relatore* 30

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,35.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Baracetti ed altri: Norme per il completamento della ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli (2738); Ermelli Cupelli e Tiraboschi: Integrazione dell'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, riguardante provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone terremotate delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche (1446); Santuz ed altri: Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 (3355); Parigi ed altri: Interventi a favore dei territori della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 (3435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Baracetti, Alborghetti, Polesello, Gasparotto, Cuffaro: « Norme per il completamento della ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli », Ermelli Cupelli e Tiraboschi: « Integrazione dell'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, riguardante provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate delle regioni

Friuli-Venezia Giulia e Marche »; Santuz, De Carli, Di Re, Scovacricchi, Battistuzzi, Rebutta, Coloni, Comis: « Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 »; Parigi, Forner, Berselli, Franchi Franco, Tassi: « Interventi a favore dei territori della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ».

L'onorevole Rebutta ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO REBULLA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, illustrerò fin d'ora un testo unificato, frutto dell'esame complessivo dell'originaria proposta di legge Baracetti ed altri e delle altre proposte di legge, a quella successivamente abbinata. In particolare, darò conto di talune modifiche introdotte al testo unificato a suo tempo elaborato dal Comitato ristretto durante l'esame in sede referente.

In premessa, voglio osservare che sia per la regione Friuli-Venezia Giulia, sia per la regione Marche si parla di un completamento definitivo delle opere di ricostruzione, pertanto, con questi provvedimenti si vuole mettere la parola fine ai processi di ricostruzione avviati in entrambe le regioni.

L'articolo 1, che stabilisce la dotazione di spesa, non è stato modificato. L'articolo 2 reca una specificazione della spesa prevista, introdotta in un comma successivo al primo. Si stabilisce infatti che, dei 280 miliardi complessivi previsti al primo comma, una quota di 60 miliardi è riservata al bacino di Ravedis e alle infrastrutture ed opere di irrigazione ad

esso connesse, ed una quota di 10 miliardi viene stanziata per il bacino dell'alto Piave.

All'articolo 3 si prevede che le agevolazioni in questione si applichino pure agli immobili, lesionati dagli eventi sismici, anche se siano stati provvisoriamente riparati senza però conseguire un efficace adeguamento antisismico.

L'articolo 4 reca al primo comma una riduzione della spesa, da 95 a 85 miliardi di lire, mentre al terzo comma si parla anche di costruzione — oltre che di ricostruzione ed acquisto — di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco, introducendosi la specificazione della collocazione degli edifici stessi nelle province di Pordenone e Udine.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la cifra in precedenza prevista di 30 miliardi è stata ridotta a 12 miliardi. Nell'articolo 7 è stata apportata solo una correzione: la legge regionale n. 35 è del 4 luglio e non del 28 luglio 1979. Nell'articolo 8 dopo la dizione: « e ss. 335 » sono state aggiunte le parole: « Val Degano ». L'articolo 19 è stato completamente sostituito con un nuovo testo. All'articolo 20 è stato soppresso il n. 1, cioè il primo comma. All'articolo 23, dopo le parole: « teatro delle Muse » sono state aggiunte le parole: « e del teatro la Fenice di Senigallia »; inoltre, dopo il secondo comma è stato aggiunto il seguente nuovo comma: « Al primo comma dell'articolo 15 della legge 17 marzo 1973, n. 205, sono sopresse le parole " nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare " ». All'articolo 24, primo comma, in riferimento alla riparazione di opere pubbliche, si è ritenuto di indicare anche le opere monumentali. All'articolo 28 la spesa di lire 80 miliardi è stata portata a 90 miliardi. L'articolo 33 è stato completamente sostituito da un nuovo testo. La differenza tra il vecchio ed il nuovo è che quest'ultimo è meno vincolante rispetto al primo. Un'ultima modifica è stata apportata all'articolo 34, le cui disposizioni agevolative sono state prorogate sino al 31 dicembre 1990.

Propongo che questo nuovo testo sia adottato dalla Commissione e sia trasmesso alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

PRESIDENTE. Do lettura del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE DELLA REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITÀ

ART. 1.

1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 835 miliardi di lire per il periodo 1986-1990, dei quali lire 77 miliardi per il 1986, 100 per il 1988, e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.

ART. 2.

1. Al fine di completare le opere di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento di cui anche all'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e per il bacino dell'alto Piave è autorizzata la spesa di lire 280 miliardi per il 1986 e lire 40 miliardi per gli anni 1987-1988. Di tale somma una quota di lire 60 miliardi è riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esso connesse e una quota di lire 10 miliardi per il bacino dell'alto Piave.

2. All'onere di cui al comma 1 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa 1986 del Ministero del tesoro, voce « Difesa del suolo » e relativa previsione ai fini del bilancio triennale.

ART. 3.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di intervenire a favore di soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, definisce le modalità e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) gli immobili siano compresi in zone classificate sismiche con $S = 12$ o in comuni classificati disastri ai sensi della vigente legislazione regionale;

b) gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico;

c) gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico.

2. È riconosciuta priorità agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici.

ART. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di quelli di culto, di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché di quelli di interesse storico-artistico di cui alla legge 24 marzo 1968, n. 292, è autorizzata l'ulteriore spesa di 85 miliardi di lire nel periodo 1986-1991.

2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in 5 miliardi per il 1986 e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Pordenone ed Udine di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco, sulla base di un piano predisposto dal Ministero degli interni, sono stanziati 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al primo comma da ripartire nel periodo 1987-1991.

4. Le quote relative a ciascuno degli anni 1987 e 1988 sono determinate in 2 miliardi.

ART. 5.

1. È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi di cui lire 1 miliardo per gli anni 1987 e 1988 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del centro e per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

ART. 6.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché per i corsi di cui al successivo articolo 7 è autorizzata la spesa di 90 miliardi di lire nel periodo 1986-1991.

2. Le quote relative agli anni 1986-1988 sono determinate in 5 miliardi per il 1986 e in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, approva ogni anno entro il mese di marzo il programma degli interventi da realizzare per i fini di cui al comma 1.

4. Ai fini della realizzazione dei programmi suddetti, per l'esecuzione dei relativi lavori possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

5. Si provvede alla somministrazione di fondi ai funzionari delegati in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 6 a titolo di concorso sulle somme che la regione stessa, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, corrisponde a titolo di anticipazione dei contributi statali ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi al centro storico di Venzone, agli edifici di via Bini in Gemona ed al complesso del castello di Colloredo di Montalbano.

2. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto, e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

ART. 8.

1. Per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle ss. 52 Carnica, ss. 552 di Monte Rest e ss. 355 di Val Degano, nonché per gli interventi sulla ss. 13 Pontebbana, di cui all'articolo

5 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 130 miliardi negli anni 1986-1991.

2. All'onere di lire 5 miliardi per il 1986 si provvede a valere sul capitolo n. 505 dello stato di previsione per la spesa del medesimo anno dell'ANAS, mentre all'onere di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988, si provvede utilizzando la corrispondente quota della proiezione iscritta ai fini del bilancio triennale della voce difesa del suolo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 9.

1. Ai fini della realizzazione, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nonché di strutture per lo scambio merci strada-rotaria, ed ai fini della predisposizione, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, di un progetto mirato alla ripresa economica delle zone di transito delle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 30 miliardi da ripartire nel periodo 1986-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

ART. 10.

1. Nell'ambito dei contributi finanziari diretti all'Ente ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la complessiva quota di lire 650 miliardi nel periodo 1987-1989 è destinata agli interventi relativi all'ammodernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria da Pontebba al confine di Stato, della linea Udine-Tarvisio e alla realizzazione della circonvallazione di Udine.

2. Con lo scopo di utilizzare il potenziale superiore di trasporto derivante dal rinnovamento della ferrovia Udine-Tarvisio, alla regione Friuli-Venezia Giulia viene assegnato un contributo straordinario di lire 15 miliardi, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto su rotaia ad essa collegata. Tali interventi saranno realizzati d'intesa con le ferrovie dello Stato e verranno disciplinate da apposita legge regionale.

ART. 11.

1. Per l'attuazione dei programmi dell'edilizia dell'università di Udine, nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all'articolo 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi nel periodo 1986-1991, di cui lire 57 miliardi per le esigenze della facoltà di medicina. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 15 miliardi per l'anno 1987, e lire 17 miliardi per l'anno 1988.

2. Il programma edilizio di cui al comma 1 dovrà essere formato sentito il comune di Udine, il quale provvederà se del caso a modificare i propri strumenti urbanistici.

3. Al consorzio per la costruzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine è assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

4. All'università degli studi di Udine è consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone.

5. Al fine di assegnare all'università degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescindere dalle modalità previste dall'arti-

colo 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzato in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'università di Udine nel quadro delle disponibilità di posti di cui all'articolo 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B della suddetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.

ART. 12.

1. Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 7, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata l'erogazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1989.

2. Le quote per ciascuno degli anni 1987 e 1988 sono determinate in lire 5 miliardi.

ART. 13.

1. Ai fini di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1985, n. 908, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.

ART. 14.

1. Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone

terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a società, imprese di costruzioni o loro consorzi.

2. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri cui all'articolo 24, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

ART. 15.

1. Al sesto comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti e, per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune di fondi oggetto del piano di ricomposizione ».

ART. 16.

1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarietà nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti già realizzati nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e che siano comunque in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

1. I comuni classificati disastri o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni

ed integrazioni, che, entro il 31 agosto 1986 abbiano avanzato, nei modi previsti dall'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6 e dall'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, richieste di disponibilità, previo comando alla regione, del personale indicato dalle medesime leggi regionali, potranno ampliare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria dotazione organica, con apposita e motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del competente comitato, in ragione della metà - calcolato per difetto - delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute più idonee alle necessità da soddisfare. Per altro, qualora sia stata chiesta una sola unità lavorativa, l'ampliamento della dotazione organica potrà venire disposta per un posto.

2. Ai posti di nuova istituzione potrà accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transiterà nel ruolo organico dei comuni di cui al comma 1, conseguendo subito la stabilità mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai Consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati.

3. I posti che si renderanno per tal modo vacanti daranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo la previsione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove ciò non risultasse fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso.

4. Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è prorogato al 31 dicembre 1988.

5. Alla disciplina del procedimento occorrente per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, la regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con apposita legge.

ART. 18.

1. La lettera *a)* dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è sostituita dalla seguente:

« *a)* le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonché le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, nonché le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione di fabbricati stessi ».

2. Il comma 1-*octies* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:

« 1-*octies*. La previsione dell'articolo 40, primo comma, lettera *f)*, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione ».

ART. 19.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 456, nel testo sostituite dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle

costruzioni realizzate o in corso di realizzazione su terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastri o gravemente danneggiati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da privati a favore di soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilità.

3. Tutti gli atti di cui al comma precedente sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

ART. 20.

1. I termini di cui all'articolo 5, 1-*quater* e 1-*septies*, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

2. Il termine di cui all'articolo 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successivamente prorogato, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

ART. 21.

1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1976, n. 336 e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati da apparte-

nere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'articolo 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale.

2. L'individuazione dei singoli beni sarà effettuata dalla regione e il Ministro per le finanze adotta i necessari decreti di trasferimento.

3. La regione regolerà con propria legge il passaggio dei beni trasferiti, ai sensi del presente articolo, al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

ART. 22.

1. Per tutte le opere ed immobili ultimati — anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire — entro il 1° ottobre 1983, l'esecuzione delle quali sia stata curata direttamente dai comuni indicati all'articolo 1 della presente legge ovvero dalla regione, la licenza o concessione edilizia d'autorizzazione a costruire s'intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, sempreché dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche.

2. La regolarità e la conformità di cui al comma 1 è attestata dal sindaco del comune interessato. In presenza di tale attestazione non trovano applicazione nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 1 e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni

di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, dando priorità alla ricostruzione del teatro delle Muse di Ancona e del teatro La Fenice di Senigallia, è concesso alla regione medesima ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988.

2. Il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo.

3. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 17 marzo 1973, n. 205, sono sopresse le parole « nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare ».

ART. 24.

1. Per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, degli edifici del culto e delle mense dell'ERSU di Ancona, danneggiate dagli eventi sismici delle Marche e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982 è concesso alla regione Marche ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 70 miliardi, nel periodo 1987-1991, di cui lire 15 miliardi da destinare alla provincia di Ancona, lire 30 miliardi alla provincia di Macerata e lire

25 miliardi alla provincia di Ascoli Piceno, dei quali lire 7 miliardi per interventi di risanamento nel centro storico del capoluogo.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1987 e lire 5 miliardi per il 1988.

3. La regione individua gli investimenti da finanziare e le quote annuali da assegnare alle singole province.

ART. 25.

1. Per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona nonché al restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-1990, da iscriversi sul bilancio del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Le relative quote sono determinate in lire 3 miliardi per il 1986, lire 6 miliardi per il 1987 e lire 6 miliardi per il 1988.

ART. 26.

1. Lo Stato, oltre a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 734, e dal quarto comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 al 1996.

2. I mutui agevolati possono essere concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dagli altri istituti di credito operanti nelle Marche, sulla base di convenzioni riprova da stipulare fra la regione Marche e gli stessi istituti.

3. I mutui vengono erogati con le procedure previste per i mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

ART. 27.

1. La facoltà concessa al comune dalle disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, di procedere all'esproprio degli immobili ovvero di sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea, ai proprietari interessati, può essere esercitata anche nel caso in cui si tratti di singole unità immobiliari i cui proprietari non abbiano aderito ad iniziative di altri condomini intese alla ricostruzione, al consolidamento ed alla ristrutturazione dell'edificio. In tale caso il comune, oltre che provvedere direttamente agli interventi, ha facoltà di contribuire per le quote di competenza alle spese necessarie per la esecuzione degli stessi.

2. La delega prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, può essere rilasciata anche ai soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e in tal caso sono previsti le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del medesimo decreto-legge.

3. La percentuale del 70 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, è ridotta al 50 per cento.

4. Nel caso in cui gli alloggi restituiti ai proprietari siano locati nella determinazione dell'equo canone si dovrà tenere conto della riduzione della quota di rimborso.

ART. 28.

1. Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore del porto, è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi di cui lire 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 5 miliardi per il 1987 e lire 10 miliardi per il 1988.

3. La realizzazione degli interventi viene attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973, n. 737.

ART. 29.

1. Alle somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento dei stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982, valutate in complessive lire 80 miliardi per il periodo 1986-1988, di cui lire 25 miliardi da destinare all'INRCA, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 12 lettera b) della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come modificata dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in sede di riparto annuale dei fondi stessi.

2. Al completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, il cui onere è valutato in complessive lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro all'uopo utilizzando in ragione di lire 10 miliardi per il 1986, lire 20 miliardi per il 1987, lire 35 miliardi per il 1988 l'accantonamento « Difesa del suolo ».

3. Per le opere di completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite da movimento franoso del 13 dicembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi per il periodo 1987-1990, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno.

4. Ai soggetti indicati nell'articolo 6, commi secondo, quarto ed ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, ultimo comma, della medesima legge per quanto concerne la acquisizione gratuita al comune di Ancona delle aree di sedime

degli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana.

ART. 30.

1. Per dare avvio ai lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77 e del tratto Mercatello-Seci (secondo lotto) della SGC Grosseto-Fano, nonché per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 16, nel tratto Falconara-Pontelungo di Ancona, è autorizzata la spesa di lire 95 miliardi.

2. All'onere di lire 20 miliardi per il tratto Muccia-Colfiorito, di lire 35 miliardi per la Mercatello-Selci, e all'onere di lire 40 miliardi per la strada statale n. 16 si provvede quanto a lire 45 miliardi con la riduzione del capitolo 505 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1986-1988, quanto a lire 50 miliardi riducendo lo stanziamento al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'accantonamento « Difesa del suolo » in ragione di lire 10 miliardi per il 1986 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988.

3. Ai fini di assicurarne il completamento, le predette vie di grande comunicazione, che rivestono carattere di priorità, saranno finanziate ai sensi della legge n. 531 del 1982 e dei relativi programmi triennali di attuazione.

ART. 31.

1. Per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'università di Ancona è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il periodo 1987-1991 dei quali lire 3 miliardi per il 1987 e lire 8 miliardi per il 1988.

2. L'utilizzazione dei fondi avviene secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

ART. 32.

1. È autorizzata la vendita a trattativa privata, anche con contratti separati, in favore del comune di Ancona del compendio di proprietà dello Stato denominato piazza d'Armi.

2. Il prezzo viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale.

ART. 33.

1. Ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale è autorizzato uno stanziamento di lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989 di cui lire 2 miliardi per il 1987 e 2 miliardi per il 1988.

2. I proprietari degli immobili da demolire che intendono ricostruire in altra zona del comune di Ancona possono usufruire, in alternativa all'indennità di espropriazione, di un contributo determinato ai sensi e con le modalità della legge 2 maggio 1983, n. 156, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 34.

1. Le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, si applicano fino al 31 dicembre 1990.

ART. 35.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e gli enti ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge medesima anche prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. A tale iscrizione si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connesso con lo stato di realizzazione degli interventi.

ART. 36.

1. L'Azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona è autorizzata, in deroga al divieto di cui al comma decimo dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alla assunzione del personale necessario per l'attivazione od il potenziamento di servizi di trasporti urbani per il collegamento della città con i nuovi quartieri realizzati per i terremotati e per i sinistrati dalla frana.

2. La determinazione delle unità da assumere viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 37.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 100 miliardi per l'anno 1986, a lire 200 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ulteriori interventi per il completamento

della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 38.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare il testo unificato per trasmetterlo alle numerose competenti Commissioni per il parere.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO